

DECRETO 17 giugno 2025.

Modifica del disciplinare di produzione «SQNZ carne sostenibile applicabile all'allevamento per la produzione di carne bovina».

IL DIRETTORE GENERALE

PER LA PRODUZIONE DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE

Visto il regolamento (CE) n. 1760/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 luglio 2000, che istituisce un sistema di identificazione e di registrazione dei bovini e relativo all'etichettatura delle carni bovine e dei prodotti a base di carni bovine, e che abroga il regolamento (CE) n. 820/1997 del Consiglio;

Vista la direttiva (UE) 2015/1535 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 settembre 2015 che prevede una procedura d'informazione nel settore delle regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della società dell'informazione (codificazione);

Visto il regolamento (UE) n. 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 recante norme sul sostegno ai piani strategici che gli Stati membri devono redigere nell'ambito della politica agricola comune (piani strategici della PAC) e finanziati dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (UE) n. 1305/2013 e (UE) n. 1307/2013;

Visto il regolamento delegato (UE) n. 2022/126 della Commissione del 7 dicembre 2021 che integra il regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio con requisiti aggiuntivi per taluni tipi di intervento specificati dagli Stati membri nei rispettivi piani strategici della PAC per il periodo dal 2023 al 2027 a norma di tale regolamento, nonché per le norme relative alla percentuale per la norma 1 in materia di buone condizioni agronomiche e ambientali;

Vista la direttiva (UE) 2024/825 che modifica le direttive 2005/29/CE e 2011/83/UE per quanto riguarda la responsabilizzazione dei consumatori per la transizione verde mediante il miglioramento della tutela dalle pratiche sleali e dell'informazione;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 21 dicembre 2023, registrato alla Corte dei conti in data 16 gennaio 2024, n. 68, concernente il conferimento al dott. Marco Lupo dell'incarico di Capo del Dipartimento della sovranità alimentare e dell'ippica;

Visto il decreto di incarico di funzione dirigenziale di livello generale conferito, ai sensi dell'art. 19, comma 4, del decreto legislativo n. 165/2001, alla dott.ssa Eleonora Iacovoni, del 7 febbraio 2024 del Presidente del Consiglio dei ministri, registrato dall'Ufficio centrale di bilancio al n. 116, in data 23 febbraio 2024, ai sensi del decreto legislativo n. 123 del 30 giugno 2011 dell'art. 5, comma 2, lettera d);

Vista la direttiva del Ministro 29 gennaio 2025, n. 38839, registrata alla Corte dei conti al n. 193 in data 16 febbraio 2025, recante gli indirizzi generali sull'attività amministrativa e sulla gestione per il 2025;

Vista la direttiva del Dipartimento della sovranità alimentare e dell'ippica, sull'azione amministrativa e sulla

gestione per l'anno 2025, emanata con decreto ministeriale n. 99324 del 4 marzo 2025, registrata dall'Ufficio centrale di bilancio in pari data al n. 195;

Vista la direttiva direttoriale n. 131831 del 21 marzo 2025, registrata dall'Ufficio centrale di bilancio al n. 256 il 26 marzo 2025 recante «Disposizioni per assicurare il perseguimento degli obiettivi definiti nella direttiva generale per l'attività amministrativa e per la gestione per il 2025»;

Visto il decreto ministeriale n. 876 del 16 gennaio 2015 sulle nuove indicazioni e modalità applicative del regolamento (CE) n. 1760/2000 per quanto riguarda il Titolo II relativo all'etichettatura delle carni bovine e dei prodotti a base di carni bovine a seguito delle modifiche introdotte dal regolamento (UE) n. 653/2014;

Visto il decreto ministeriale 4 marzo 2011 recante l'istituzione e la regolamentazione del Sistema di qualità nazionale zootecnica riconosciuto a livello nazionale ai sensi del regolamento (CE) n. 1974/2006 della Commissione;

Visto il decreto ministeriale n. 646632 del 16 dicembre 2022 che, abrogando il suindicato decreto ministeriale 4 marzo 2011, istituisce il Sistema di qualità nazionale zootecnica riconosciuto a livello nazionale ai sensi del regolamento delegato (UE) 2022/126 della Commissione del 7 dicembre 2021 che integra il regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio con requisiti aggiuntivi per taluni tipi di intervento specificati dagli Stati membri nei rispettivi piani strategici della PAC per il periodo dal 2023 al 2027, nonché per le norme in materia di buone condizioni agronomiche e ambientali;


Visto il decreto ministeriale n. 56344 del 3 febbraio 2023 recante «Sistema nazionale di vigilanza sugli organismi di controllo e certificazione delle produzioni agroalimentari incaricati dal Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste»;

Vista la procedura d'informazione alla Commissione europea notifica n. 2023/0315/IT e conseguente approvazione del testo finale dello *standard* di produzione «Zootecnica da carne sostenibile» del sistema di qualità «Qualità verificata» (Legge regionale n. 12/2001);

Vista la deliberazione n. 1128 del 19 settembre 2023 della giunta regionale del Veneto con la quale, a conclusione della suddetta detta procedura d'informazione alla Commissione europea, è stato approvato il testo definitivo dello *standard* di produzione «Zootecnica da carne sostenibile» del sistema di qualità regionale «Qualità verificata»;

Vista la deliberazione n. 1309 del 30 ottobre 2023 della giunta regionale del Veneto avente ad oggetto il Riconoscimento dello *standard* di produzione «Zootecnica da carne sostenibile» del sistema di qualità «Qualità verificata» come *standard* di produzione afferente al Sistema di qualità nazionale zootecnica;

Vista la nota n. 8134 dell'8 gennaio 2024 della Regione Veneto - Area *marketing* territoriale, cultura, turismo, agricoltura e sport Direzione agroalimentare - Qualità, conoscenze e innovazioni agroalimentari - Regimi di qualità dei prodotti agroalimentari, inerente alla richiesta di riconoscimento dello *standard* di produzione «Zootec-



nia da carne sostenibile» nell'ambito del Sistema di qualità nazionale zootecnia ai sensi del decreto ministeriale 16 dicembre 2022, art. 3, comma 5;

Visto il decreto ministeriale n. 280632 del 24 giugno 2024 di riconoscimento del disciplinare di produzione «*Standard*: zootecnia da carne sostenibile applicabile all'allevamento per la produzione di carne bovina» n. 280632 del 24 giugno 2024, adottato ai dell'art. 3, comma 5 e 6, del decreto ministeriale n. 646632 del 16 dicembre 2022, che prevede che i disciplinari di produzione afferenti ai sistemi di qualità riconosciuti ed autorizzati dalle regioni possono essere riconosciuti ed autorizzati come disciplinari afferenti al Sistema di qualità nazionale zootecnia su richiesta della regione che li ha riconosciuti e che per ottenere tale riconoscimento i disciplinari di produzione regionali devono rientrare in un regime di qualità conforme alle previsioni del regolamento delegato (UE) 2022/126 ed aver completato la procedura d'informazione alla Commissione europea di cui all'art. 5 della direttiva 2015/1535/UE;

Tenuto conto dell'esigenza di favorire una più efficace applicazione delle disposizioni contenute nell'allegato al decreto ministeriale n. 280632 del 24 giugno 2024 con il quadro normativo di riferimento;

Considerati i risultati di specifici incontri tecnici organizzati con rappresentanti qualificati del settore produttivo, di controllo e certificazione al fine di individuare le opportune modifiche da apportare al disciplinare di produzione «*Standard*: zootecnia da carne sostenibile applicabile all'allevamento per la produzione di carne bovina» al fine di assicurarne una piena efficacia attuativa;

Considerato che l'art. 5 della direttiva (UE) 2015/1535 recita: «Gli Stati membri procedono ad una nuova comunicazione alla Commissione del progetto di regola tecnica secondo le modalità stabilite al primo e secondo comma del presente paragrafo qualora essi apportino al progetto di regola tecnica modifiche importanti che ne alterino l'ambito di applicazione, ne abbrevino il calendario di applicazione inizialmente previsto, aggiungano o rendano più rigorosi le specificazioni o i requisiti»;

Considerato che la modifica del disciplinare di produzione «*Standard*: zootecnia da carne sostenibile applicabile all'allevamento per la produzione di carne bovina» non è riconducibile ad una delle fattispecie richiamate dall'art. 5 della direttiva (UE)2015/1535 e che, pertanto, non è necessaria una nuova comunicazione alla Commissione del progetto di regola tecnica (Notifica TRIS);

Atteso che l'art. 5, comma 8, del decreto ministeriale n. 646632 del 16 dicembre 2022, stabilisce che il disciplinare di produzione SQNZ è adottato, con decreto del direttore generale per la promozione della qualità agroalimentare e dell'ippica, e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sul sito internet del Ministero.»;

Sentita la Commissione «SQNZ» di cui all'art. 4 del decreto ministeriale n. 646632 del 16 dicembre 2022 attraverso le consultazioni del 17 aprile, 27 e 30 maggio 2025;

Decreta

Articolo unico

1. Per le motivazioni indicate in premessa che si intendono integralmente richiamate l'allegato al decreto ministeriale n. 280632 del 24 giugno 2024 è sostituito dall'allegato al presente decreto, che ne costituisce parte integrante e sostanziale.

2. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sul sito istituzionale del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste.

Roma, 17 giugno 2025

Il direttore generale: IACOVONI

ALLEGATO

DISCIPLINARE DI PRODUZIONE

«*STANDARD* PER LA ZOOTECCIA DA CARNE SOSTENIBILE APPLICABILE ALLA PRODUZIONE PRIMARIA DI CARNE DI BOVINO» ADOTTATO AI SENSI DEL DELL'ART. 3, COMMI 5, 6, 7 E 8 DEL DECRETO MINISTERIALE N. 646632 DEL 16 DICEMBRE 2022 «ISTITUZIONE DEL SISTEMA DI QUALITÀ NAZIONALE ZOOTECCIA».

Denominazione del prodotto: «zootecnia da carne sostenibile produzione primaria di carne di bovino»
--

Classe di prodotto	Categoria di prodotto	Filiera produttiva
Carni fresche (e frattaglie)	Carni	Carni

Categorie di operatori ammissibili nel sistema di controllo SQNZ	/	Prodotto destinato al consumatore finale
a) Allevatori b) Macellatori c) Porzionatori d) Esercizi commerciali	Allevatori	SI

1. Premessa

Il disciplinare di produzione «*Standard* per la zootecnia da carne sostenibile applicabile alla produzione primaria di carne di bovino», si applica fatte salve le disposizioni derivanti da fonti di grado superiore, con particolare riguardo alle legislazioni dell'Unione europea e nazionali in materia di sicurezza della catena alimentare, di salute e benessere degli animali e di immissione di prodotti sul mercato.

2. Campo di applicazione

Il presente disciplinare si applica alla produzione primaria di carne di bovino.

Il disciplinare di produzione può essere applicato all'intero ciclo di vita dell'animale o alla fase di ingrasso (ultimi mesi del ciclo vita) per gli animali a ciclo di vita medio/lungo.



Nel caso di applicazione parziale è obbligatorio specificarlo anche in fase di comunicazione.

Il presente disciplinare di produzione può essere applicato da aziende singole (opzione 1) o da aziende associate (opzione 2) organizzate in filiera con un soggetto capofila (capofiliera) che si assume la responsabilità, verso la struttura di controllo e verso i clienti, della conformità del prodotto ai parametri previsti dal presente documento.

Il disciplinare di produzione si applica esclusivamente alla fase di allevamento, ma può essere comunicato nell'etichetta del prodotto finito immesso in commercio esclusivamente se viene adottato un approccio di «catena di custodia», che assicuri il mantenimento delle informazioni lungo tutta la filiera fino al consumatore finale, attraverso l'implementazione di un sistema di rintracciabilità che assicuri la riferibilità di ciascun prodotto finito identificato in accordo al presente disciplinare di produzione, agli allevamenti certificati; che permetta l'identificazione e la tracciabilità degli animali e dei prodotti ottenuti, in tutte le fasi della filiera; che consenta di tracciare gli elementi funzionali a dimostrare la conformità al presente disciplinare di produzione.

Gli allevamenti aderenti al presente disciplinare di produzione hanno l'obbligo di gestire l'intero allevamento in conformità allo stesso (allevamento dedicato).

3. Periodo minimo di allevamento

Il periodo di accrescimento presso le aziende di allevamento aderenti al presente disciplinare di produzione, fino alla macellazione, non può essere complessivamente inferiore a sei mesi consecutivi per la produzione di carne di bovino.

4. Definizioni

Fatte salve le definizioni del decreto ministeriale n. 646632 del 16 dicembre 2022 di istituzione del Sistema di qualità nazionale zootecnica e delle correlate disposizioni in materia di sicurezza della catena alimentare, di salute e benessere degli animali e di immissione di prodotti sul mercato di cui alle legislazioni dell'Unione europea e nazionali, si adottano le seguenti definizioni:

tracciabilità: capacità di tracciare il percorso di un prodotto agricolo, alimentare o di un ingrediente attraverso tutte le fasi della produzione, trasformazione e distribuzione, attraverso un idoneo sistema di registrazione e conservazione delle relative informazioni;

rintracciabilità: capacità di ricostruire la storia e la movimentazione di un prodotto attraverso una o più fasi del processo produttivo. La rintracciabilità deve consentire di dimostrare che un lotto di prodotto finito (o semilavorato o materia prima) proviene da aziende agricole e operatori aderenti al presente disciplinare di produzione. Secondo la norma ISO 22005 la rintracciabilità è la capacità di ricostruire la storia e di seguire l'utilizzo di un prodotto alimentare o mangimistico attraverso specifiche fasi della produzione, della trasformazione e della distribuzione;

bilancio di massa: attività finalizzate alla verifica, mediante comparazione, della compatibilità dei flussi materiali in ingresso ed in uscita del sistema di rintracciabilità (per la produzione primaria è preferibile utilizzare il termine «resa produttiva»);

LCA: acronimo di *Life Cycle Assessment* che consiste in un metodo oggettivo di valutazione e quantificazione dei carichi energetici ed ambientali e degli impatti potenziali associati ad un prodotto/processo/attività lungo l'intero ciclo di vita, dalla pre-produzione (estrazione e produzione dei materiali), produzione, distribuzione, uso (quindi anche riuso e manutenzione), riciclaggio e dismissione finale (con un approccio cosiddetto «from cradle to gate»);

capofiliera: soggetto che richiede la certificazione e che si assume la responsabilità di garantire nel tempo il rispetto al presente disciplinare di produzione. Il capofiliera ha la responsabilità di coordinare tutta la filiera coinvolta nella produzione del prodotto conforme al presente disciplinare di produzione fino a dove cessa la sua responsabilità (es. conferimento al cliente);

utilizzo responsabile del farmaco: applicazione di una procedura di gestione del farmaco (antibiotici e antimicrobici) volta a minimizzarne l'uso in condizioni di estrema necessità, dopo le valutazioni del caso, e optando fra farmaci a minor impatto.

5. Requisiti valorizzanti obbligatori

I requisiti valorizzanti obbligatori sono aggiuntivi rispetto le disposizioni derivanti da fonti di grado superiore, con particolare riguardo alle legislazioni dell'Unione europea e nazionali in materia di sicurezza

della catena alimentare, di salute e benessere degli animali e di immissione di prodotti sul mercato.

I requisiti valorizzanti obbligatori sono gli elementi essenziali del presente disciplinare di produzione e sono oggetto di valutazione in autocontrollo da parte dell'operatore e verifica da parte della struttura di controllo.

I requisiti valorizzanti obbligatori sono:

a. Coltivazione degli alimenti zootecnici autoprodotti secondo sistemi/tecniche agronomiche volte a ridurre l'impatto ambientale: produzione biologica di cui al regolamento UE n. 2018/848, sistema di qualità nazionale di produzione integrata (SQNPI) di cui all'art. 2 della legge n. 4/2011, sistema di qualità «Qualità verificata» (QV) di cui alla legge regionale della Regione Veneto n. 12/2001 o altri sistemi di qualità nazionali o regionali che prevedono l'applicazione di disciplinari di produzione integrata. La Struttura di controllo ed il capofiliera (nel caso di opzione 2) deve sempre verificare il rispetto dei requisiti previsti dal metodo di produzione biologica o il rispetto delle tecniche agronomiche previste dai disciplinari di produzione integrata nazionali o regionali attraverso idonei documenti di certificazione che ne attestino la relativa conformità alle norme europee, nazionali e regionali;

In alternativa alle condizioni del precedente capoverso, in fase di elaborazione del piano di controllo è necessario individuare puntualmente i requisiti riferiti alle tecniche agronomiche volti a ridurre l'impatto ambientale applicati per l'autoproduzione degli alimenti zootecnici, in conformità a documenti ufficiali nazionali e/o regionali delle tecniche agronomiche per la produzione integrata;

b. Adozione di un sistema di gestione dell'alimentazione che preveda:

tecnico alimentarista (diploma o laurea in ambito zootecnico);
analisi qualitative igienico sanitarie sugli alimenti definite dall'alimentarista;

protocollo alimentare per le diverse fasi di allevamento;

c. Rispetto delle caratteristiche qualitative degli alimenti zootecnici definite nel «Capitolo 6 Tecniche di alimentazione»;

d. Benessere animale valutato secondo Sistemi di valutazione del benessere animale riconosciuti dallo Stato membro (es. *Classyfarm*) con punteggio minimo 70%. La Struttura di controllo ed il capofiliera (nel caso di opzione 2) deve sempre verificare il rispetto del requisito indicato del 70% attraverso la visualizzazione della relativa sezione *Classyfarm* tramite accesso delegato dall'allevatore in sede di verifica ispettiva;

e. Biosicurezza valutata secondo Sistemi di valutazione del benessere animale riconosciuti dallo Stato membro (es. *Classyfarm*) con punteggio minimo 55%. La Struttura di controllo ed il capofiliera (nel caso di opzione 2) deve sempre verificare il rispetto del requisito indicato del 55% attraverso la visualizzazione della relativa sezione *Classyfarm* tramite accesso delegato dall'allevatore in sede di verifica ispettiva;

f. Gestione responsabile del farmaco secondo i requisiti definiti al «Capitolo 7 Trattamenti farmacologici»;


g. Calcolo e valutazione dei consumi di antibiotico (*Defined Daily Doses for animals - DDDvet*) su base annua e conseguente definizione delle eventuali azioni di miglioramento. Il calcolo del consumo dell'antibiotico verrà fatto avvalendosi del «cruscotto» aziendale predisposto dal sistema «VETINFO». Le azioni di miglioramento devono essere obbligatoriamente definite dalle aziende singole (opzione 1) o dal capofiliera (opzione 2) in presenza di colore rosso del «cruscotto» in «VETINFO», mentre negli altri casi tale definizione è facoltativa;

h. Adozione di misure valorizzanti in relazione alla gestione dei reflui: con suolo nudo interrimento dei reflui zootecnici sul 100% della superficie entro le dodici ore dalla distribuzione; distribuzione dei liquami o digestati a raso o con interrimento localizzato su terreni coperti da vegetazione; distribuzione dei liquami o digestati (frazione liquida) in presemina (trenta giorni prima della semina);

i. Valutazione dell'impatto ambientale della fase di produzione primaria, secondo metodologia LCA definita al «Capitolo 8 Valutazione degli impatti ambientali», in fase di prima certificazione e successivamente con frequenza triennale;

j. Adozione di azioni in grado di assicurare il miglioramento di almeno due categorie di impatto ambientale nell'arco di ciascun triennio di validità del certificato;

k. Applicazione di almeno 2 requisiti valorizzanti facoltativi (fra quelli definiti al «Capitolo 9 Requisiti valorizzanti facoltativi») ogni



anno, fino a raggiungere almeno il 50% dei miglioramenti previsti dai requisiti valorizzanti facoltativi;

l. Per le aziende famigliari senza dipendenti presenza di idonea autodichiarazione comprensiva dei seguenti punti:

uso dispositivi di sicurezza (es. maschera e filtri adeguati per trattamenti antiparassitari);

uso di macchine e attrezzature a norma (es. trattore con sistemi anti-ribaltamento, trattore con cinture di sicurezza, cinghie, ventole, marmitta e altre parti meccaniche in movimento protette);

dichiarazione di conformità impianto elettrico (dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche, dichiarazione di conformità rilasciata dall'installatore (art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 462/2001) ai sensi del decreto ministeriale n. 37/2008);

presenza cassetta di pronto soccorso;

fosse e pozzetti liquami aperte adeguatamente protette da recinzione;

deposito di gasolio conforme (copertura + messa a terra + bacino raccolta + marchio CE);

presenza di estintori in prossimità del deposito di gasolio;

vasche insilate con parapetto (> 2 metri di altezza) o silos orizzontali riempiti sino ad un massimo di 20 cm dal bordo superiore;

m. Tutte le aziende, con o senza operai, che aderiscono in forma associata o singola, si impegnano almeno una volta all'anno a partecipare ad attività formative riguardanti la tutela, la salute e la sicurezza dei lavoratori;

n. Il capofiliera organizza, almeno una volta all'anno, iniziative di informazione/formazione rivolte agli allevatori volte ad implementare conoscenza e consapevolezza dei temi trattati dal presente disciplinare di produzione. Il personale degli operatori che aderiscono in forma singola partecipa ad almeno un corso di formazione/anno negli ambiti obbligatori previsti dal presente disciplinare di produzione (responsabilità sociale, sostenibilità ambientale, benessere animale, uso responsabile del farmaco, gestione agronomica dei terreni secondo il metodo di produzione biologica o le tecniche di produzione integrata, ecc.);

o. Adozione di un sistema di rintracciabilità conforme alla «*chain of custody*» che deve: assicurare la riferibilità di ciascun prodotto finito, identificato in accordo al presente disciplinare di produzione, agli allevamenti certificati; permettere l'identificazione e la tracciabilità degli animali e dei prodotti ottenuti, in tutte le fasi della filiera; tracciare gli elementi funzionali a dimostrare la conformità al presente disciplinare di produzione (alimenti zootecnici, animali, trattamenti veterinari). La Struttura di controllo ed il capofiliera (nel caso di opzione 2) verificheranno che il sistema di rintracciabilità, paragonabile alle previsioni di cui alla norma ISO 22005, sia idoneo ed efficace nel mantenere le informazioni relative al prodotto del presente disciplinare attraverso il controllo della documentazione aziendale riferita al sistema di rintracciabilità implementato;

p. Adozione di un sistema di gestione volto a dimostrare la conformità ai requisiti del presente disciplinare di produzione secondo i requisiti definiti al «Capitolo 10 Sistema di gestione e controllo».

6. Tecniche di alimentazione

6.1 Bovino adulto

a. Razione alimentare composta da ingredienti autoprodotti o di origine nazionale o del continente europeo in misura non inferiore al 60% sulla sostanza secca. Il requisito di origine deve essere dimostrato attraverso idonea certificazione di origine o attraverso i documenti ufficiali del fornitore o attraverso autoproduzione o attraverso acquisto diretto e documentato da aziende agricole.

6.2 Vitello

b. Il 100% di mais, insilati di graminacee/cereali e prodotti lattiero-caseari e derivati destinati all'alimentazione dei vitelli deve essere autoprodotta o di origine nazionale o del continente europeo. Il requisito di origine deve essere dimostrato attraverso idonea certificazione di origine o attraverso i documenti ufficiali del fornitore o attraverso autoproduzione o attraverso acquisto diretto e documentato da aziende agricole.

7. Gestione responsabile del farmaco: criteri per la definizione della procedura aziendale

L'organizzazione richiedente deve implementare una «procedura di gestione responsabile del farmaco, in collaborazione con il veterinario aziendale responsabile dei trattamenti che sia coerente con i seguenti documenti scientifici:

1. Piano nazionale di contrasto dell'antimicrobico-resistenza (PNCAR) 2017-2020;

2. *Report ESVAC - Sales of veterinary antimicrobial agents in 30 European countries in 2015*;

3. Biosicurezza e uso corretto e razionale degli antibiotici in zootecnia del Ministero della salute;

4. Linee guida europee sull'uso prudente degli antibiotici in medicina veterinaria.

La procedura di cui sopra deve prevedere una classificazione degli antibiotici allineata con quanto descritto nell'allegato 5 del *Report ESVAC*, prevedendo una classificazione degli antimicrobici in tre categorie:

categoria 1: antimicrobici ritenuti non critici / impattanti secondo i documenti scientifici presi come riferimento;

categoria 2: antimicrobici ritenuti mediamente critici / impattanti secondo i documenti scientifici presi come riferimento;

categoria 3: antimicrobici ritenuti altamente critici / impattanti secondo i documenti scientifici presi come riferimento.

È ammessa la possibilità di unificare la classificazione e la gestione dei farmaci di categoria 1 e 2.

La procedura deve descrivere le modalità, i criteri, le casistiche, le evidenze oggettive che portano all'utilizzo dei farmaci delle diverse categorie.

In caso di utilizzo di farmaci di categoria 3 devono essere previsti *test* di laboratorio (antibiogrammi o altro) in grado di dare evidenza oggettiva della necessità imprescindibile di utilizzare antimicrobici di questa categoria; nel caso in cui non sussistano i presupposti temporali per attendere i risultati dei *test*, questi devono in ogni caso essere effettuati e fungere da comprova dell'adeguatezza della scelta terapeutica effettuata.

In tutti i casi di utilizzo di antimicrobici di qualsiasi categoria, la procedura deve prevedere per ogni trattamento antimicrobico effettuato, la registrazione di:

sintomatologia;

diagnosi presunta (in caso di utilizzo di farmaci di categoria 1 e 2) o confermata da *test* di laboratorio (nel caso di utilizzo di antimicrobici di categoria 3);

dati storici aziendali che supportino in maniera oggettiva la scelta terapeutica;

analisi di laboratorio, antibiogrammi o equivalenti, nel caso di utilizzo di antimicrobici di categoria 3;

a livello opzionale analisi di laboratorio, antibiogrammi o equivalenti, nel caso di utilizzo di antimicrobici di categoria 1 e 2;

posologia;

verifica dei risultati ottenuti con la terapia.

Nell'ottica di una gestione responsabile del farmaco l'azienda deve definire sulla base di quali criteri debbano essere utilizzati gli antimicrobici in conformità con quanto descritto nelle linee guida di riferimento.

A titolo di esempio si riportano alcuni concetti espressi nelle linee guida stesse:

a) l'uso degli antibiotici dovrebbe essere sempre basato sull'antibiogramma effettuato dai batteri isolati dall'animale oggetto della terapia. Se ciò non è possibile, la terapia deve essere basata su informazioni anamnestiche (precedenti informazioni di sensibilità degli agenti patogeni già isolati in azienda) ed epidemiologiche locali sulla sensibilità dei batteri responsabili della malattia;

b) gli antibiotici che non vengono utilizzati in medicina umana dovrebbero essere quelli di prima scelta, rispetto a molecole della stessa classe usate in medicina umana. Antibiotici critici per la salute pubblica quali le cefalosporine di 3° e 4° generazione e i (fluoro) chinoloni dovrebbero essere utilizzati solo in base ai risultati dell'antibiogramma e utilizzati solo in situazioni che hanno risposto negativamente o se si ritiene, sulla base di dati pregressi sulla sensibilità degli agenti causali in allevamento, che possano non rispondere a terapie con altri antibiotici;



c) va usato sempre l'antibiotico a spettro più stretto e con la più alta efficacia in vitro nei confronti della specifica specie batterica per minimizzare l'esposizione di popolazioni batteriche non *target* all'antibiotico;

d) i veterinari (e le organizzazioni certificate a fronte del presente disciplinare di produzione) dovrebbero concentrare i propri sforzi sulla fornitura di assistenza ai clienti attraverso adeguati programmi di *management* aziendale, immunizzazione, gestione delle poste, selezione genetica e programmi nutrizionali in grado di consentire la riduzione dell'incidenza delle malattie e la conseguente necessità di utilizzare antibiotici.

La Struttura di controllo ed il capofiliera (nel caso di opzione 2) deve sempre accertarsi, attraverso idonee consultazioni di *Classyfarm*, tramite accesso mediante le credenziali dell'allevamento, dell'assenza di non conformità nella gestione del farmaco rilevate in sede di autocontrollo da parte del veterinario aziendale responsabile o delle autorità ufficiali di controllo e vigilanza.

8. Valutazione degli impatti ambientali

La valutazione dell'impatto ambientale riguarda la fase di produzione primaria e deve essere effettuato facendo riferimento alle norme UNI EN ISO 14040 «Gestione ambientale, Valutazione del ciclo di vita, Principi e quadro di riferimento» e UNI EN ISO 14044 «Valutazione del ciclo di vita, Requisiti e Linee guida» (in versione corrente) per 1 kg di animale vivo.

L'impatto ambientale deve essere calcolato rispetto agli impatti ambientali significativi per le seguenti categorie di impatto ambientale:

a) cambiamento climatico (sulla base dell'emissione di GHG - gas ad effetto serra - e conseguente CO₂ equivalente);

b) l'acidificazione del suolo;

c) eutrofizzazione delle acque;

d) uso di risorse fossili;

e) uso dell'acqua (limitatamente alle aziende che effettuano irrigazione).

La valutazione dell'impatto ambientale in allevamento, formalizzata in uno studio di LCA, deve essere effettuata per la prima volta in fase di primo accesso al Sistema di qualità nazionale e successivamente ogni tre anni. Ai fini dello studio di LCA devono essere considerati i dati (nel caso di certificazione in opzione 2, devono essere raccolti i dati rilevanti, tramite opportuni strumenti, su un numero di aziende agricole aderenti pari ad almeno la radice quadrata dei *cluster* omogenei, approssimata per eccesso - al numero superiore più vicino) relativi all'anno solare precedente, nei casi in cui la fase di ingrasso e allevamento supera un anno, mentre nei casi in cui la fase di ingrasso è inferiore ad un anno, sarà necessario considerare unicamente i mesi di ingrasso dell'animale (quest'ultima modalità di identificazione dei confini temporali dell'analisi si applica per quanto riguarda il primo studio che per le revisioni triennali successive).

I confini dello studio di LCA devono essere «*from cradle to gate*», cioè dall'approvvigionamento e produzione delle materie prime fino al cancello dell'allevamento, tenendo conto delle seguenti fasi:

1. Fase di produzione degli alimenti zootecnici:

a. per i mangimi e foraggi autoprodotti:

produzione semi; lavorazione agricola (uso di carburante agricolo); eventuale consumo di acqua e di altre fonti energetiche (es. elettricità); uso di fitofarmaci (considerare produzione e utilizzo); fertilizzanti acquistati e autoprodotti (considerare produzione e utilizzo); produzione e consumo di materiali ausiliari.

b. per i mangimi, integratori e foraggi acquistati:

acquisto alimenti zootecnici; provenienza degli stessi.

2. Fase di allevamento:

numero di animali allevati nel periodo di riferimento degli animali allevati; numero di animali acquistati e provenienza; peso degli animali allevati;

consumo di acqua ed energia (inclusa l'autoproduzione di energia); consumo di materiali ausiliari (per gestione stalla e animali); gestione della stalla (inclusa digestione e ruminazione degli animali); produzione di rifiuti; gestione letame/liquami; uso di farmaci.

Lo studio di LCA deve contenere una sezione conclusiva indicante i punti critici emersi dall'analisi del ciclo di vita e una proposta di azioni di miglioramento che vadano ad incidere sulle due categorie di indicatori identificati.

Gli studi successivi dovranno misurare e confrontare i risultati degli indicatori analizzati.

Sulla base dell'esito di tale studio di LCA devono essere definite, dall'operatore in opzione 1 o dal capofiliera nel caso di opzione 2, le azioni finalizzate al miglioramento di almeno due categorie di impatto ambientale.

La Struttura di controllo deve sempre verificare la presenza di uno studio di impatto ambientale LCA, elaborato in conformità alle prescrizioni del presente paragrafo da professionista specializzato.

9. Requisiti valorizzanti facoltativi

I requisiti valorizzanti facoltativi sono aggiuntivi rispetto a quanto previsto dalla normativa vigente; sono definiti facoltativi in quanto l'operatore ha la facoltà di scegliere quali applicare, tenendo conto che all'atto dell'adesione al disciplinare di produzione e negli anni successivi è obbligato a garantire la conformità di almeno due di essi al fine di ottenere o mantenere la certificazione.

I requisiti valorizzanti facoltativi sono:

1. impiego di sistemi di irrigazione ad alta efficienza (a goccia, *pivot* ad alta efficienza) su almeno il 20% della superficie agricola utilizzata (SAU);

2. impiego di abbeveratoi antispreco;

3. impiego di energia da fonti rinnovabili;

4. impiego di reflui zootecnici o digestato per le concimazioni con colture in atto per almeno il 20% della SAU;

5. interrimento dei reflui zootecnici sul 100% della superficie entro le sei ore dalla distribuzione;

6. copertura delle vasche di stoccaggio dei reflui zootecnici (es. concimaie, vasconi, etc.);

7. digestione anaerobica attraverso impianti di produzione di biogas;

8. ventilazione con destratificatori sulla concimaia coperta;

9. separazione liquido - solido dei reflui tramite l'impiego di separatori;

10. impiego di stabilizzatori dell'azoto con conseguente riduzione del dilavamento;

11. impiego di additivi tecnologici e fitogenici per diminuire la produzione di gas serra (es. ammoniacale e metano);

12. limitatamente al bovino adulto: somministrazione di diete a ridotto utilizzo di insilati (di pianta intera di mais o altri cereali), fino al 35% della sostanza secca della razione;

13. impiego di integratori o additivi nell'alimentazione degli animali, la cui efficacia sia scientificamente comprovata;

14. limitatamente al bovino adulto: ottimizzazione del contenuto proteico della dieta che deve essere distribuito tenendo conto di almeno tre fasi di accrescimento (arrivo, ingrasso e finissaggio) in base allo stato evolutivo dell'animale;

15. limitatamente al vitello: somministrazione di una dieta che preveda prodotti lattiero-caseari e prodotti derivati non inferiore a 140 kg di sostanza secca durante l'intero ciclo di allevamento;

16. limitatamente al vitello: somministrazione di una dieta che preveda prodotti lattiero-caseari e prodotti derivati in percentuale non inferiore al 70% sulla sostanza secca della formula del latte da ricostituire (razione giornaliera);

17. uso di macchine o attrezzature di precisione negli interventi agronomici o di difesa delle piante (concimazione, diserbo, trattamenti fitosanitari);

18. rispetto dei requisiti di difesa fitosanitaria previsti dai disciplinari di produzione integrata applicabili nel territorio in cui è ubicata l'azienda, come specificato nel piano dei controlli.

19. sistemi di pulizia automatici dei reflui zootecnici nei box di allevamento;

20. gestione del microclima in stalla (presenza di sistemi di rinfrescamento, arieggiamento e ombreggiamento);

21. presenza di locali di quarantena dedicati e separati dalle stalle di ingrasso;

22. adesione ad almeno un intervento agro-climatico-ambientale previsto nella PAC 2023-2027 di riferimento nel territorio in cui è ubicata l'azienda;

23. pascolamento dei bovini con rapporto 4UBA/ha nelle zone non vulnerabili ai nitrati e 2UBA/ha nelle zone vulnerabili ai nitrati;



24. utilizzo di sistemi di identificazione elettronica e/o monitoraggio individuale per la valutazione del benessere animale, *performance* produttive e impatto ambientale. Sistema di gestione e controllo.

10. Sistema di gestione e controllo

Gli operatori che intendono applicare il presente disciplinare di produzione devono adottare un apposito sistema di gestione volto a dimostrare la conformità ai requisiti del presente disciplinare di produzione, anche sulla base della documentazione prevista dalla normativa vigente (Piano di utilizzazione agronomica dei reflui zootecnici, registro trattamenti, quaderno di campagna, ecc.).

Il sistema di gestione deve prevedere almeno tutti i requisiti sotto riportati (i requisiti identificati da (*) non sono applicabili nel caso di certificazione in opzione 1:

1. identificazione del soggetto capofiliera, che si assume la responsabilità di assicurare la conformità al presente disciplinare di produzione da parte di tutti gli operatori associati (*);

2. qualifica degli operatori della filiera in grado di rispettare tutti i requisiti definiti dal disciplinare di produzione (*);

3. definizione accordi di filiera che riepilogano i requisiti oggetto di certificazione e la procedura adottata per la gestione delle non conformità (*);

4. responsabilità della direzione dell'organizzazione richiedente;

5. controllo dei documenti e dei dati a supporto dei requisiti di certificazione. Devono essere definiti anche tempi e modalità di archiviazione (*);

6. applicazione di un piano di verifica finalizzato ad accertare il mantenimento dei requisiti oggetto di certificazione (*audit* interni e analisi). Le attività di *auditing* sugli operatori di filiera sono in capo all'organizzazione richiedente e devono essere effettuate sul 100% degli operatori / anno in fase di qualifica e sul 100% degli operatori / anno in occasione degli anni successivi. Per i richiedenti in forma singola è richiesta una autovalutazione almeno annuale su tutti i requisiti previsti dal presente disciplinare di produzione;

6. gestione del prodotto non conforme;

7. azioni correttive e preventive;

8. riesame della direzione (*);

9. formazione: tutti gli operatori della filiera dovranno essere formati sulla tematica della sostenibilità. La formazione dovrà essere prevista, per i differenti livelli della filiera, almeno per le figure chiave, registrata (docente, partecipanti e firme, argomenti trattati, data, durata) e dovrà come minimo coprire i temi oggetto della presente certificazione (es: responsabilità sociale, sostenibilità ambientale, benessere animale, uso responsabile del farmaco, gestione agronomica dei terreni secondo il metodo di produzione biologica o le tecniche di produzione integrata, ecc.). Tale formazione dovrà essere effettuata prima del rilascio della certificazione e successivamente con cadenza almeno quinquennale e dovrà comunque essere fatta in occasione di assunzione/variazione mansione delle figure chiave coinvolte;

10. gestione dei reclami: il capofiliera o il singolo operatore, devono definire una procedura di gestione dei reclami che coinvolga tutti gli operatori di filiera (allevamenti, macelli, strutture di trasformazione). La procedura deve essere trasparente e assicurare che i reclami vengano correttamente gestiti a tutti i livelli della filiera. Eventuali reclami da soggetti pubblici o privati che dovessero essere formalizzati a carico degli operatori della filiera devono essere correttamente registrati e gestiti in tempi congrui;

11. monitoraggio di impatto ambientale, studio di LCA, azioni di miglioramento.

11. Dichiarazione di sostenibilità

Ogni partita commerciale di prodotto che rispetta i requisiti del presente disciplinare di produzione deve essere accompagnata da una dichiarazione di sostenibilità che faccia riferimento esplicito al presente disciplinare di produzione ed al relativo certificato di conformità in vigore. Tale dichiarazione di sostenibilità può essere emessa in formato cartaceo o digitale.

12. Etichettatura

La carne di bovino prodotta in conformità al presente disciplinare di produzione può essere identificata dalle seguenti diciture riportate nell'etichetta del prodotto:

a) «Prodotto da allevamenti sostenibili» quando l'intero ciclo di vita dell'animale è condotto presso allevamenti in conformità e certificati ai sensi del presente disciplinare di produzione;

b) «Prodotto da allevamenti sostenibili per almeno sei mesi», quando almeno gli ultimi sei mesi del ciclo di vita dell'animale sono condotti presso allevamenti in conformità e certificati ai sensi del presente disciplinare di produzione.

25A03564

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 22 maggio 2025.

Rimodulazione del quadro finanziario degli interventi previsti dal Piano di azione coesione «Salvaguardia interventi» del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. (Decreto n. 1/2025).

L'ISPETTORE GENERALE CAPO
PER I RAPPORTI FINANZIARI CON L'UNIONE EUROPEA

Vista la legge 16 aprile 1987, n. 183, concernente il coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee e l'adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1988, n. 568 e successive integrazioni e modificazioni, recante il regolamento sulla organizzazione e sulle procedure amministrative del Fondo di rotazione, di cui alla predetta legge n. 183/1987;

Vista la legge 17 maggio 1999, n. 144, che, all'art. 3, ha previsto il trasferimento dei compiti di gestione tecnica e finanziaria, già attribuiti al Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), alle amministrazioni competenti per materia;

Visto l'art. 56 della legge 6 febbraio 1996, n. 52, concernente disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee (legge comunitaria 1994);

Vista la delibera CIPE del 6 agosto 1999, n. 141, concernente il riordino delle competenze del CIPE, che trasferisce al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica la determinazione, d'intesa con le amministrazioni competenti, della quota nazionale pubblica dei programmi, progetti ed altre iniziative cofinanziate dall'Unione europea;

Visto il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica del 15 maggio 2000, relativo all'attribuzione delle quote di cofinanziamento nazionale a carico della legge n. 183/1987 per gli interventi di politica comunitaria che ha istituito un apposito gruppo di lavoro presso il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato – Ispettorato generale per i rapporti finanziari con l'Unione europea (IGRUE);

